

Assicurazione per danni materiali e diretti da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO Eventi catastrofici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO Eventi catastrofici" è un'assicurazione che tutela il patrimonio aziendale da danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni ai sensi della Legge n. 213/2023.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone delle seguenti coperture sempre operanti e vale per i seguenti eventi calamitosi e catastrofici:

- ✓ **Sisma:** copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da sisma.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
- ✓ **Frana:** copre i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati causati da frana.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
- ✓ **Alluvione, inondazione ed esondazione:** copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione, inondazione, esondazione anche se provate da sisma.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

L'assicurazione è prestata entro le somme assicurate e i limiti indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio

Garanzie aggiuntive: a fronte di un aumento del premio, possono essere acquistate congiuntamente le garanzie parametriche assistenza in caso di evento sisma e in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione.



Che cosa non è assicurato?

- × Non sono oggetto di copertura i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza dalle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
- × L'assicurazione, inoltre, non copre i danni che sono:
 - conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
 - conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
 - relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- × **Sisma:** non comprende i danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine.
- × **Frana:** non comprende i danni causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
- × **Alluvione, inondazione ed esondazione:** non comprende i danni causati da mareggiata, alta marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, allagamento, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e è attiva dalle ore 24.00 del giorno del pagamento



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione è stipulata nella forma senza tacito rinnovo. Pertanto, la copertura cessa in automatico alla scadenza del contratto, senza alcuna necessità di comunicazione da parte del cliente.

Assicurazione per danni materiali e diretti da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO Eventi catastrofali

Data di aggiornamento: 01.07.2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelli riportate nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede, relativamente alla Copertura Sisma, la seguente opzione con pagamento di un premio aggiuntivo. La garanzia è acquistata solo congiuntamente alla garanzia parametrica assistenza in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione.

**Garanzia parametrica
assistenza in caso di evento
sisma**

la garanzia prevede una prestazione di immediato aiuto in denaro al verificarsi di un evento sisma che faccia registrare il superamento della soglia definita in polizza sull'ubicazione monitorata. L'indennizzo è pari all'importo prestabilito in polizza.

L'assicurazione prevede, relativamente alla Copertura Alluvione, inondazione ed esondazione, la seguente opzione con pagamento di un premio aggiuntivo. La garanzia è acquistata solo congiuntamente alla garanzia parametrica assistenza in caso di sisma.

**Garanzia parametrica
assistenza in caso di evento
alluvione, inondazione ed
esondazione**

la garanzia prevede una prestazione di immediato aiuto in denaro, entro i limiti convenuti in polizza, al verificarsi di un evento alluvione, inondazione ed esondazione che faccia registrare il superamento del punto di partenza definito in polizza sull'ubicazione monitorata.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non copre:

SISMA

- danni causati da alluvione, inondazione ed esondazione;
- danni causati da allagamento, mareggiata, maremoto, tsunami, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina, anche se conseguenti a sisma;
- danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da sisma;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del sisma sui beni assicurati;
- danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- danni indiretti.

FRANA

- danni causati da eruzione vulcanica, sisma, alluvione, inondazione ed esondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- danni causati da bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- danni causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- danni da cedimento del terreno, se non causato da frane;
- danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da frana;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto della frana sui beni assicurati;
- danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- danni indiretti.

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

- danni causati da frana, cedimento o smottamento del terreno;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- danni ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- danni di smarrimento, furto, rapina o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- danni causati da mareggiata, alta marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- danni causati da frana, cedimento o smottamento del terreno;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- danni ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- danni di smarrimento, furto, rapina o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelli riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle imprese che sono tenute a iscriversi al relativo Registro secondo l'articolo 2188 del Codice Civile che desiderino assolvere l'obbligo assicurativo contro gli eventi calamitosi e catastrofali, introdotto con la Legge n. 213/2023.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 25,40%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori.</p> <p>I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Le aliquote fiscali applicate al contratto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22,25% per la Copertura Eventi catastrofali • 10% per la Copertura Assistenza.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO

Eventi catastrofici

Assicurazione che tutela il patrimonio aziendale da danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da sisma, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni ai sensi della Legge di Bilancio 2024

Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: **via Monte Rosa 91, 20149 Milano**; **via Cesarea 12, 16121 Genova**;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Eventi catastrofali che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



Finalità del prodotto

REVO Eventi catastrofali protegge la tua impresa per i danni materiali e diretti a Terreni, Fabbricati, Impianti e Macchinari, Attrezzature commerciali e industriali causati da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione.

Con questo prodotto rispondiamo all'obbligo di legge che stabilisce che le imprese tenute all'iscrizione del relativo Registro devono assicurarsi contro i danni causati da catastrofi naturali. Se le imprese non adempiono a tale obbligo, è prevista per le stesse l'esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, art. 1, comma 102, Legge 213/2023.

In aggiunta alla copertura tradizionale, utilizziamo anche **modalità assicurative innovative** come le garanzie c.d. "parametriche". Infatti, REVO si affida ad un sistema automatizzato definito "oracolo" che rileva l'evento del sisma e dell'alluvione, inondazione ed esondazione.

Se selezioni anche queste garanzie, nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei suddetti eventi, REVO ti fornirà una prestazione di supporto immediato. Le due garanzie devono essere acquistate congiuntamente: disattivando una delle due, verrà deselectionata anche l'altra.



Perché la Polizza parametrica è diversa da quella tradizionale?

Perché in caso di sinistro l'Assicurato è indennizzato in modo automatico, cioè l'indennizzo al verificarsi dell'evento che genera il danno scatta senza necessità di denuncia da parte dell'Assicurato. Ciò è possibile perché esiste una relazione molto forte tra evento e danno, relazione che viene stimata a priori tramite una relazione scientifica o evidenze empiriche (es. pioggia).

Perché l'Assicurato non deve denunciare il sinistro?

Perché l'evento assicurato che provoca il sinistro viene rilevato da un oracolo, cioè un soggetto terzo indipendente che certifica in maniera oggettiva il verificarsi dell'evento. Nel caso in cui l'oracolo principale fosse non disponibile, REVO ricorre ad un altro oracolo, chiamato oracolo di back up.

Come avviene l'Indennizzo?

Nelle Condizioni di Assicurazione è indicato l'evento, cioè l'oggetto dell'assicurazione, e il soggetto che misura l'evento. Sono inoltre indicati il parametro, cioè il valore monitorato dall'oracolo, e la soglia, cioè il valore del parametro che fa scattare il diritto all'indennizzo. L'Indennizzo è calcolato secondo quanto indicato in polizza e senza necessità di alcuna perizia.

Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura

- **Norme comuni**, suddivise in
 - **Norme valide per tutte le coperture**
 - **Norme valide per l'assicurazione**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
 - ➔ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **hanno puro valore interpretativo**;
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
 - ➔ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato, in cartaceo, all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesarea 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistri relativi ad eventi naturali o atmosferici estremi, l'Assicurato può contattare: sinistri.natcat@revoinsurance.com.



Per evento naturale o atmosferico estremo si intende un evento che interessa una specifica area territoriale, coinvolge una pluralità di soggetti, ed è caratterizzato da intensità o portata eccezionali rispetto alla normale esposizione del territorio, tali da poter generare danni rilevanti a persone o beni. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale ambito terremoti, alluvioni, frane, eventi meteorologici intensi, bombe d'acqua e trombe d'aria, ferma restando la verifica delle condizioni, garanzie, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti previsti dalle singole polizze.


In caso di sinistro relativo alla copertura Assistenza – garanzia parametrica l'indennizzo è pagato senza la necessità di inviare alcuna denuncia.


Sommario

Contatti utili.....	3
Glossario	5
Copertura Sisma	8
Cosa è assicurato.....	8
Come posso personalizzare la copertura.....	8
Copertura Frana	9
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	10
Copertura Alluvione, inondazione ed esondazione.....	10
Cosa è assicurato.....	10
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	10
Come posso personalizzare la copertura.....	11
Norme comuni.....	12
Norme valide per tutte le Coperture.....	12
Come è prestata l'assicurazione	13
Norme valide per l'assicurazione	13
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....	15

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Allagamento	Presenza di accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, anche dovuti a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici.
Alluvione, inondazione ed esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Altezza dell'acqua	Misura verticale, espressa in centimetri, tra la superficie libera dell'acqua e un riferimento fisso, come il suolo o il livello stradale, utilizzata per valutare l'intensità e l'impatto dell'evento alluvionale su edifici, infrastrutture e aree naturali.
Assicurato	L'impresa individuata in <i>polizza</i> con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Assicurazione	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Atti di terrorismo	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Attività assicurata	Attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in <i>polizza</i> , compreso lo svolgimento di attività complementari ed accessorie, nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Attrezzature industriali e commerciali	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di <i>fabbricato</i> , impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
Contraente	Soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a REVO.
Copertura assicurativa a primo rischio assoluto	Impegno di REVO, in caso di <i>sinistro</i> , a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Costo di rimpiazzo (valido per impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali)	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino (valido per terreni)	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del <i>terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.</i>
Danni indiretti	Conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.  Ad esempio: danni da interruzione dell'attività.
Danni materiali e diretti	Danni inerenti alla materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Danno liquidabile	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i <i>limiti di indennizzo</i> , prima dell'applicazione di <i>franchigie</i> e <i>scoperti</i> quando previsti.
Dati	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico.
Fabbricato	Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi <i>fissi e infissi</i> , opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Fissi e infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso convenuto in <i>polizza</i> , calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla <i>somma assicurata</i> e dedotto dall' <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Immobilizzazioni	Immobilizzazioni di cui all'art.2424 del Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia: <ul style="list-style-type: none"> - <i>terreni</i>; - <i>fabbricati</i>; - <i>impianti e macchinari</i>; - <i>attrezzature industriali e commerciali</i>.
Impianti e macchinari	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall' <i>Assicurato</i> .
Indennizzo	Importo pagato all' <i>Assicurato</i> da REVO per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Intermediario	Persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.  Ad esempio: agenti assicurativi, broker e loro collaboratori.
Massimale o limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per <i>sinistro</i> che esaurisce gli obblighi da parte di REVO in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Oracolo	Soggetto che calcola e certifica i dati del parametro necessari alla determinazione del <i>sinistro</i> . Per la garanzia parametrica <i>sisma</i> : <ul style="list-style-type: none"> - l'oracolo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che rileva, mediante il servizio <i>ShakeMap</i>, la <i>PGA</i> registrata a seguito di un <i>sisma</i> sul territorio interessato. Le <i>ShakeMap</i> sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo https://shakemap.ingv.it Per la garanzia parametrica <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> : <ul style="list-style-type: none"> - l'oracolo è RED - Risk, Engineering + Development, società specializzata in soluzioni integrate per la valutazione, mitigazione e gestione del rischio alluvionale che, grazie all'utilizzo di modelli predittivi e dati storici, analizza la probabilità e l'impatto delle alluvioni in specifiche aree geografiche. Ulteriori informazioni al seguente indirizzo https://www.redrisk.com/
Parametro	Il valore monitorato dall' <i>oracolo</i> usato per la determinazione del <i>sinistro</i> . Per la garanzia parametrica <i>sisma</i> : <ul style="list-style-type: none"> - il parametro corrisponde alla <i>Peak Ground Acceleration (PGA)</i> Per la garanzia parametrica <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> : <ul style="list-style-type: none"> - il parametro corrisponde all'<i>altezza dell'acqua</i>.
Partita	Insieme di beni assicurati con un'unica <i>somma assicurata</i> indicata in <i>polizza</i> .
Peak Ground Acceleration (PGA)	Misura della massima accelerazione del suolo indotta dal <i>sisma</i> in uno specifico punto. Permette di avere una misura dell'intensità di un <i>sisma</i> avvertita in una specifica <i>ubicazione</i> ; il dato viene registrato dagli accelerometri e interpolato dall' <i>oracolo</i> per creare le mappe di livello (c.d. <i>Shakemap</i>) in ogni punto attorno al <i>sisma</i> .
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio	Importo che il <i>Contraente</i> , anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare a REVO come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Punto di arrivo	Valore assunto dall' <i>altezza dell'acqua</i> oltre il quale il diritto all' <i>indennizzo</i> raggiunge il massimo possibile nell'ambito della garanzia parametrica assistenza <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> .

Punto di partenza	Valore assunto dall' <i>altezza dell'acqua</i> oltre il quale si attiva il diritto all' <i>indennizzo</i> nell'ambito della garanzia parametrica assistenza <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> .
Rapina	Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
Regola proporzionale	Regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell' <i>indennizzo</i> in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del <i>sinistro</i> , qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato .
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Rischio	Probabilità che si verifichi un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
ShakeMap	<p>Mappe di scuotimento rilevate dall'<i>oracolo</i> in caso di evento <i>sisma</i> che forniscono una immediata visualizzazione del livello di scuotimento (shaking) di una zona colpita o interessata da un <i>sisma</i> e quindi del potenziale impatto. Vengono generate automaticamente subito dopo un evento <i>sisma</i> mostrando la distribuzione degli effetti, come l'accelerazione e la velocità del suolo, su un'area geografica.</p> <p>Le <i>ShakeMap</i> sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo https://shakemap.ingv.it.</p> <p>Le <i>ShakeMap</i> possono variare nel tempo: ai fini della rilevazione del sinistro REVO considera la prima pubblicazione da parte dell'<i>oracolo</i>.</p>
Scoperto	Importo convenuto in <i>polizza</i> come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Sisma	<p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al <i>sinistro</i> indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo <i>sinistro</i>.</p>
Soglia	Valore del <i>parametro</i> che deve essere superato affinché si verifichi il <i>sinistro</i> nell'ambito della garanzia parametrica assistenza <i>sisma</i> .
Somma assicurata	Importo che rappresenta il massimo esborso di REVO in relazione alle garanzie prestate.
Supporto di dati	Dispositivi informatici (es. disco esterno, chiavetta usb) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i <i>dati</i> .
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Ubicazione	Indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale .
Ubicazione monitorata	Coordinate geografiche che indicano il luogo della rilevazione dei dati necessari al calcolo del <i>parametro</i> . Le coordinate sono riportate in <i>polizza</i> .
Valore allo stato d'uso	Criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione del bene con altro nuovo o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, <i>ubicazione</i> , tipo, qualità, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza rilevante.
Valore di ricostruzione (valido per fabbricati)	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del <i>fabbricato</i> con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
Valore intero	Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del <i>sinistro</i> , venga accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, salvo deroghe , è applicata la <i>regola proporzionale</i> prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Copertura Eventi catastrofali



La presente Copertura Eventi catastrofali prevede l'attivazione delle seguenti tre garanzie:

- Sisma;
- Frana;
- Alluvione, inondazione ed esondazione.

Art. 1.1 Beni assicurati

I beni assicurati sono i beni previsti dalla Legge n. 213/2023 ed espressi nelle seguenti partite:

- terreni
- fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Si considerano esclusi tutti i beni non descritti nella Legge n. 213/ 2023.

Copertura Sisma

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Danni materiali e diretti da sisma

REVO copre i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *sisma*.

È compreso anche l'*indennizzo* per i guasti e i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (art. 1914 del Codice Civile).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati singolo *sinistro*.

La copertura è operante entro le *somme assicurate* e con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti di *indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione*, a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

Art. 2.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste nell' art. Rischi esclusi dall'assicurazione nelle Norme comuni sono operanti per la Copertura Eventi catastrofali – Sisma.

Alla presente Copertura Eventi catastrofali – Sisma si applicano anche le seguenti esclusioni:

- danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- danni causati da *alluvione, inondazione ed esondazione*;
- danni causati da *allagamento, mareggiata, maremoto, tsunami, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina, anche se conseguenti a sisma*;
- danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *sisma*;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *sisma* sui beni assicurati;
- danni di *furto, smarrimento, rapina, saccheggio* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- danni indiretti*.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*.

! Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Sezione salvo quanto di seguito derogato.

Art. 2.3 Garanzia parametrica assistenza in caso di evento sisma

Q La garanzia parametrica assistenza in caso di evento *sisma* e la garanzia parametrica assistenza in caso di evento *alluvione*, *inondazione ed esondazione* devono essere acquistate congiuntamente.

REVO fornisce una prestazione di immediato aiuto in denaro, entro i limiti convenuti in *polizza*, al verificarsi di un evento *sisma* che faccia registrare il superamento della *soglia* definita in *polizza* sull'*ubicazione monitorata*. L'*indennizzo* è pari all'importo prestabilito in *polizza*.

Il *parametro* monitorato per la garanzia parametrica è la *Peak Ground Acceleration (PGA)*.

La *soglia* da superare è pari a 30%g.

La *Peak Ground Acceleration (PGA)* è la misura della massima accelerazione del suolo indotta dal *sisma* in uno specifico punto. La *PGA*, pertanto, permette di avere una misura dell'intensità di un *sisma* avvertita in una specifica *ubicazione*, mentre la *magnitudo* misura l'intensità globale di una scossa. Il dato è elaborato dall'INGV, sulla base delle rilevazioni dei sismografi, per creare le mappe di livello (c.d. "*ShakeMap*") delle aree interessate dal *sisma*.

Q Per facilitare la comprensione del *parametro* si fornisce una tabella empirica di conversione da *magnitudo* a *PGA* creata considerando eventi sismici dal 1985 con *magnitudo* maggiore o uguale a 4,5, profondità inferiore a 50 km e *ShakeMap* rilasciata dall'*oracolo* INGV. Per ogni *sisma* si è considerata la maggiore *PGA* rilevata sulla *ShakeMap*.

Fascia magnitudo del sisma	PGA (%g) massima per sisma	
	da	a
da 4,5 a 5,0	3,0	29,3
da 5,1 a 5,4	6,8	54,4
da 5,5 a 5,9	34,5	53,8
da 6,0 a 6,5	37,8	80,7

La tabella evidenzia come la *PGA* abbia superato 30%g per tutti i *sismi* con *magnitudo* maggiore o uguale a 5,5.

Tale superamento si è osservato anche per alcuni *sismi* con *magnitudo* maggiore o uguale a 5,1; il superamento della *soglia* invece non si è mai osservato per i *sismi* con *magnitudo* inferiore o uguale a 5,0 considerati.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni *sismi* che negli ultimi anni hanno dato luogo a rilevazioni di *PGA* superiori a 30%g:

- *Sisma* dell'Aquila 2009
- *Sisma* dell'Emilia 2012
- *Sisma* di Amatrice del 2016 e del 2017

In particolare, in caso di *sinistro*, viene considerato il valore della *PGA* registrata sulle coordinate presenti nella *ShakeMap* più vicine, per ciascuna *ubicazione monitorata*, con una distanza massima di 1 chilometro.

La garanzia parametrica assistenza prevede il pagamento di un evento *sisma* per anno solare.

In caso di evento *sisma*, l'*oracolo* informa REVO in merito all'avvio del monitoraggio dell'evento che sarà oggetto di osservazione per un periodo pari a 30 giorni solari.

In caso di superamento della *soglia* definita in *polizza*, la valutazione dell'*indennizzo* avviene entro 24h dalla pubblicazione della *ShakeMap* da parte dell'*oracolo*.

Copertura Frana

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Danni materiali e diretti da frana


REVO copre i *danni materiali e diretti* subiti dai beni assicurati causati da *frana*.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. Per *danni materiali e diretti* da *frana* si intendono solo quelli provocati da cedimento naturale del terreno e non quelli ascrivibili al comportamento attivo dell'uomo.

La copertura è operante entro le *somme assicurate* e con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti di indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione*, a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione

 Tutte le esclusioni di copertura previste nell' art. Rischi esclusi dall'assicurazione nelle Norme comuni sono operanti per la Copertura Eventi catastrofali – Frana.

Alla presente Copertura Eventi catastrofali – Frane si applicano altresì le seguenti esclusioni:

- a) danni causati da eruzione vulcanica, *sisma*, *alluvione*, *inondazione ed esondazione*, *allagamento*, mareggiata, maremoto, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) danni causati da bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) danni causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- d) danni causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- e) danni da cedimento del terreno, se non causato da *frane*;
- f) danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *frana*;
- g) danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto della *frana* sui beni assicurati;
- h) danni di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) *danni indiretti*.

Copertura Alluvione, inondazione ed esondazione

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Danni materiali e diretti da alluvione, inondazione ed esondazione


REVO indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *alluvione*, *inondazione ed esondazione* anche se provocate da *sisma*.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La copertura è operante entro le *somme assicurate* e con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti di indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione* e a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.2 Rischi esclusi dall'assicurazione

 Tutte le esclusioni di copertura previste nell' art. Rischi esclusi dall'assicurazione nelle Norme comuni sono operanti per la Copertura Eventi catastrofali – Alluvione, inondazione ed esondazione.

Alla presente Copertura Eventi catastrofali - Alluvione, inondazione ed esondazione si applicano altresì le seguenti esclusioni:

- a) danni causati da mareggiata, alta marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, *allagamento*, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) danni causati da *frana*, cedimento o smottamento del *terreno*;
- c) danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- d) danni ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- e) danni di smarrimento, furto, *rapina* o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. Rischi esclusi dall'assicurazione della presente Sezione salvo quanto di seguito derogato.

Art. 4.3 Garanzia parametrica assistenza in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione



La garanzia parametrica assistenza in caso di evento *alluvione, inondazione ed esondazione* e la garanzia parametrica assistenza in caso di evento *sisma* devono essere acquistate congiuntamente.


REVO fornisce una prestazione di immediato aiuto in denaro, entro i limiti convenuti in polizza e fino al raggiungimento del **limite di indennizzo**, al verificarsi dell'evento *alluvione, inondazione ed esondazione* che faccia registrare il superamento del *punto di partenza* definito in polizza sull'*ubicazione monitorata*.

Il parametro considerato per la garanzia parametrica è l'*altezza dell'acqua* nell'*ubicazione monitorata*.

L'*indennizzo* viene calcolato linearmente a partire dal *punto di partenza* (importo pari a 0€), fino a un massimo pari al **limite di indennizzo** in corrispondenza del **punto di arrivo** (come da schema sotto riportato). Il **limite di indennizzo** è riportato in polizza.



La garanzia prevede un *indennizzo* a crescita lineare a partire un punto di partenza definito in funzione dell'*altezza dell'acqua* stimata nell'*ubicazione monitorata* fino a raggiungere un pagamento massimo corrispondente a un punto di arrivo. I punti di partenza e i punti di arrivo sono definiti in base alla classe di pericolosità territoriale relativa all'*ubicazione monitorata*.



Per facilitare la comprensione del parametro si fornisce un esempio di funzionamento dell'*indennizzo*. Ipotizziamo:

- Un *limite di indennizzo* pari a 10.000€;
- Un *punto di partenza* pari a 50 centimetri;
- Un *punto di arrivo* pari a 100 centimetri.

A seguito di un evento *alluvione, inondazione ed esondazione*, l'*altezza dell'acqua* registrata dall'*oracolo* è pari a 75 centimetri.

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{altezza acqua registrata} - \text{punto di partenza}}{\text{punto di arrivo} - \text{punto di partenza}} * \text{limite di indennizzo} = \frac{75 \text{ cm} - 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm} - 50 \text{ cm}} * 10.000€ = 5000€$$

L'*indennizzo* è pari a 5.000€.

Ipotizziamo per la stessa *ubicazione monitorata* un successivo evento *alluvione, inondazione ed esondazione* di pari entità rispetto al primo evento (*altezza dell'acqua* pari a 75 centimetri). Il secondo *indennizzo* erogato è pari a 5.000€.

In caso di evento *alluvione, inondazione ed esondazione*, l'*oracolo* informa REVO in merito all'avvio del monitoraggio dell'evento oggetto di osservazione per un periodo pari a 30 giorni solari.

In caso di superamento del *punto di partenza* definito in polizza, la valutazione dell'*indennizzo* avviene in due step:

- prima valutazione dell'evento entro 15 giorni solari dall'inizio del monitoraggio da parte dell'*oracolo*;
- seconda e ultima valutazione dopo 30 giorni solari dall'inizio del monitoraggio da parte dell'*oracolo*.

Norme comuni

Norme valide per tutte le Coperture

Art. 5.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre REVO a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 5.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora gli immobili indicati in *polizza* non risultino costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, salvo che gli stessi:

- a) siano stati ultimati a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- b) siano stati oggetto di sanatoria;
- c) siano attualmente interessati da un procedimento di sanatoria o di condono.

L'*assicurazione*, inoltre, non copre i danni che sono:

- d) conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- e) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, *terrorismo*, sabotaggio, azioni tumultuose;
- f) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Art. 5.3 Esclusione Cyber risk e Data risk



La *polizza* non copre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, relativa a:

- a) cyber risk:
 - a.1) i danni o le perdite riguardanti *dati* elettronici o il software, con riferimento a ogni variazione nociva dei *dati* elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione o alterazione della struttura originale dei *dati* elettronici, del software o dei programmi medesimi, comprese le perdite e i *dati* riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi;
 - a.2) i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di *dati*, di software o di programmi per computer;
- b) data risk, ossia i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione *dati*, *supporto di dati*, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:
 - b.1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
 - b.2) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
 - b.3) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.

L'*assicurazione* opera invece per i *danni materiali e diretti* riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici o a software che siano diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della *polizza*.

Art. 5.4 Scoperto o franchigia



Per ogni *sinistro* l'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo o della *franchigia* indicati in *polizza*.



Come opera la franchigia?

La *franchigia* è l'importo di ogni *danno* che rimane a carico dell'*Assicurato*. I *danni* che hanno un importo inferiore alla franchigia rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato*.

Di seguito un esempio di applicazione di *franchigia* per migliore comprensione:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *Franchigia* = € 1.000
- *Indennizzo* liquidato = € 19.000

**Come opera lo scoperto?**

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde alla percentuale di *scoperto* sul danno.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul *danno*:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 15% del danno
- Calcolo dello *scoperto* = $10.000 \times 15\% = € 1.500$
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

**Come opera lo scoperto con relativo minimo?**

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde al maggiore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul *danno* e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 15% del danno con il minimo di € 1.000
- Calcolo dello *scoperto* = $10.000 \times 15\% = € 1.500$ (superiore al minimo di *scoperto*)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 15% del danno con il minimo di € 2.000
- Calcolo dello *scoperto* = $10.000 \times 15\% = € 1.500$ (inferiore al minimo di *scoperto*)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Come è prestata l'assicurazione

Art. 5.5 Onorari dei periti e dei consulenti

La *Compagnia*, nei limiti delle *somme assicurate*, rimborsa:

- 1) le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto nelle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- 2) le spese per gli onorari, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai *beni assicurati*.

Sono esclusi le spese e gli onorari sostenuti per la preparazione di qualsiasi reclamo.

La presente garanzia prevede il rimborso fino al 3% dell'*indennizzo* con il massimo di € 30.000 per *sinistro* e per *periodo di assicurazione*.

Art. 5.6 Continuità e vicinanza

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. Aggravamento del rischio delle Norme comuni, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

Norme valide per l'assicurazione

Art. 5.7 Decorrenza dell'assicurazione



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di REVO al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5.8 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 5.9 Pagamento e frazionamento del premio

Il **premio** deve essere pagato presso l'**Intermediario** al quale è assegnata la presente **assicurazione** oppure a **REVO**.

Il **premio** comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il **premio** è determinato per un **periodo di assicurazione** di un anno, salvo il caso di **assicurazione** di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.


Il pagamento del **premio** avviene:

- all'atto della stipula dell'**assicurazione**;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in **polizza**.

Art. 5.10 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'**assicurazione** è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in **polizza**, pertanto, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Art. 5.11 Dichiarazioni relative al rischio

 **REVO** presta la copertura assicurativa in base al **rischio** dichiarato dal **Contraente** al momento della stipula dell'**assicurazione**.


Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, **REVO** potrebbe sottovalutare il **rischio**, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a elementi che influiscono sulla valutazione del **rischio** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, come pure la stessa cessazione dell'**assicurazione** (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 5.12 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del **rischio**, **REVO** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato**, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 5.13 Aggravamento del rischio

 Il **Contraente** deve dare immediata comunicazione scritta a **REVO** dei mutamenti che aggravano il **rischio**.

Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da **REVO** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché legittimare il recesso di **REVO** dall'**assicurazione** ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5.14 Cessione, alienazione, fusione o scissione di attività

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'attività, oppure di fusione o scissione di questa, è **facoltà di REVO** decidere entro il **trentesimo** giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la stessa ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'**assicurazione**. Se non vi è accordo tra le Parti entro il **trentesimo** giorno dalla notifica delle nuove condizioni la garanzia è automaticamente risolta e **REVO** provvede al rimborso della parte di **premio**, al netto delle imposte, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Art. 5.15 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.


Art. 5.16 Ispezione dei beni assicurati

REVO, previo accordo con il **Contraente** o l'**Assicurato**, ha la facoltà di effettuare ispezioni ai beni assicurati; l'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al **rischio**.

Art. 5.17 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** e l'**Assicurato** sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'**Intermediario** al quale è assegnata la presente **polizza** o a **REVO**.

Art. 5.18 Altre assicurazioni

 Il **Contraente** è tenuto a dichiarare a **REVO** l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di **polizze** riguardanti lo stesso **rischio** e le medesime garanzie assicurate con la presente **assicurazione**, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'**indennizzo** ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

! Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio* coperto dalla presente *assicurazione*, la presente *assicurazione* opera a “secondo rischio”, cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 5.19 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 5.20 Foro competente

! In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;
- foro di Milano.

Art. 5.21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 6.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di REVO secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure a REVO entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

! L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- d) fornire a REVO, entro i 15 giorni successivi all'avviso di *sinistro*, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore;
- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da REVO, le tracce e i residui del *sinistro* necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto all'*indennizzo*. Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* o dal *Contraente*, non avviene entro 10 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Ciò non deroga a quanto espressamente previsto dal Codice Civile in tema di “Obbligo di salvataggio”;
- f) mettere a disposizione del perito incaricato o di REVO i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi.

! L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 6.2 Obblighi in caso di sinistro – garanzie parametriche

Per l'evento Sisma:

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia parametrica assistenza *sisma*, entro 3 giorni lavorativi dalla valutazione dell'*indennizzo* come riportato nell'art. Garanzia parametrica assistenza in caso di evento sisma, l'*Assicurato* riceve una comunicazione via e-mail all'indirizzo di contatto fornito con la quale REVO comunica l'avvenuto *sinistro* e richiede le coordinate bancarie su cui versare l'*indennizzo*.

L'*indennizzo* è liquidato entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'*Assicurato*.

Per l'evento Alluvione, inondazione ed esondazione:

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia parametrica assistenza *alluvione, inondazione ed esondazione*, entro 3 giorni lavorativi dalla valutazione dell'*indennizzo* come da art. Garanzia parametrica assistenza in casi di evento alluvione, inondazione ed esondazione, l'*Assicurato* riceve una comunicazione via e-mail all'indirizzo di contatto fornito con la quale REVO comunica l'avvenuto *sinistro* e richiede le coordinate bancarie su cui versare l'*indennizzo*.

L'*indennizzo* è liquidato entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'*Assicurato*.

! L'*Assicurato* si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e delle coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'*indennizzo*.

L'apertura automatica del *sinistro* relativo alla garanzia parametrica assistenza *sisma* e alla garanzia parametrica assistenza *alluvione, inondazione ed esondazione* non comporta in alcun modo l'apertura automatica del *sinistro* relativo alla garanzia "Danni materiali e diretti da *sisma*" e "Danni materiali e diretti da alluvione, inondazione ed esondazione", per il quale l'*Assicurato* deve procedere con apposita denuncia secondo quanto previsto dall'art. Obblighi in caso di *sinistro*.

Art. 6.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e da REVO. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Laddove il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile nella forma del contratto per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all'*Assicurato* e il *Contraente*, anche se in possesso della *polizza*, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'*Assicurato* medesimo. Di contro, l'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati dal *Contraente* sono in tal caso vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 6.4 Esagerazione dolosa del danno



L'*Assicurato* o il *Contraente* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, o manomettere beni assicurati salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 6.5 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, REVO è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da REVO, con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, su richiesta di una delle parti;
- 2) fra due periti nominati, uno dal *Contraente* e uno da REVO con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle Parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 6.7 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del *sinistro* esistevano circostanze di aggravamento del *rischio* non comunicate;
- 3) appurare che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. Obblighi in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. Determinazione del danno;
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia, secondo i criteri di cui l'Art. Determinazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) del precedente art. Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'*indennizzabilità* dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività assicurata*.

Art. 6.8 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola *partita* secondo i seguenti criteri:

- 1) **per il Terreno:**
si stimano i *costi di ripristino* delle parti distrutte o danneggiate.
La copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", **fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.**
- 2) **per il Fabbricato:**
si stima la spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per ricostruire le parti distrutte o per ripristinare quelle danneggiate.
La stima del valore del *fabbricato* viene effettuata sulla base del costo di ricostruzione a nuovo, **escludendo il valore dell'area, con l'impiego di beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.**
La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su altra area del territorio italiano, **purché non ne derivi aggravio per REVO.**
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei recuperi.
L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo pari al valore di ricostruzione solo se procede al ripristino o alla ricostruzione del *fabbricato* stesso, purché il termine dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. In caso contrario, REVO limita l'indennizzo al valore del *fabbricato* al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.
- 3) **per Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali:**
si stima il *costo di rimpiazzo* dei beni danneggiati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico ed utilità, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del *costo di rimpiazzo* dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.
La stima non è effettuata con il criterio del costo di rimpiazzo per:
 - a) il *macchinario* e l'*attrezzatura* non in stato di attività;
 - b) i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*;**per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del *sinistro*.**
L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo è pari al costo di rimpiazzo solo se procede alla riparazione o al rimpiazzo dei beni assicurati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, REVO limita l'indennizzo al valore dei beni al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

Art. 6.9 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*.

Se dalle stime fatte all'art. Determinazione del danno risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, **eccede al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate per le *partite* stesse, REVO applica la regola proporzionale**, cioè, risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il *costo di rimpiazzo* a nuovo risultante al momento del *sinistro*.

Tale **proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale dei beni assicurati risulti superiore alle somme assicurate più del 15%**; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se, invece, il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 15%, REVO non applica alcuna proporzione.

Inoltre, la *regola proporzionale* non viene applicata:

- qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali *franchigie* e *scoperti*, risulti uguale o inferiore a Euro 25.000; in questo caso l'indennizzo viene corrisposto a *primo rischio assoluto*, **purché al momento del *sinistro* non esistano polizze per i medesimi beni e per i medesimi rischi;**
- per i beni assicurati per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo sino alla prima scadenza anniversaria;

Art. 6.10 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

Su richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere come previsto dall'art. 23 della Legge Quadro sulla ricostruzione post calamità, prima della liquidazione totale del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari a una percentuale del 30% dell'ammontare presumibile del danno accertato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato, a **condizione che:**

- la richiesta pervenga a REVO entro 90 giorni dal manifestarsi dell'evento;
- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e sulla sua riconducibilità causale agli eventi assicurati;
- i danni subiti dai beni assicurati si siano verificati in un territorio per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

Al fine di corrispondere all'*Assicurato* la liquidazione anticipata parziale del danno, REVO deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione anticipata. Se il sopralluogo non viene effettuato nei termini previsti, REVO provvede

comunque alla liquidazione anticipata dell'*indennizzo* entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, a condizione che non si manifestino cause di nullità, annullabilità o risoluzione dell'assicurazione.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando i criteri di valutazione del danno indicati al precedente art. Determinazione del danno.

Art. 6.11 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di *sinistro*, il *Contraente* ha la facoltà di scegliere se rendere operante quanto disposto alla presente clausola in alternativa a quanto previsto all'art. Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno.

Su richiesta del *Contraente*, viene applicato quanto previsto all'art. Pagamento dell'*indennizzo* a ciascuna *partita* assicurata: ogni *partita* assicurata viene singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detta clausola "Pagamento dell'*indennizzo*", sia stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo, i Periti incaricati redigono un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia per ciascuna *partita* assicurata.

I pagamenti effettuati secondo la norma sopra indicata sono considerati come acconto; sono quindi soggetti a eventuale conguaglio rispetto a quanto risulta complessivamente dovuto da REVO a titolo di *indennità* per il *sinistro*.

Art. 6.12 Compensazione tra le partite

Qualora al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per ciascuna *partita* risulti eccedente il valore dei beni che la costituiscono, tale eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le partite per le quali vi è "insufficienza di *assicurazione*" ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per la ripartizione, sono considerate tutte le partite con "insufficienza di *assicurazione*", che siano state colpite o non colpite dal *sinistro*.

La compensazione può avere luogo solo per le partite:

- riguardanti la stessa *ubicazione*;
- assicurate a *valore intero*;
- con tasso di *premio* uguale o inferiore.

Art. 6.13 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento viene effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che **non ricorre il caso previsto all'art. Rischi esclusi dall'assicurazione per quanto riferibile ai danni causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.**

Si precisa inoltre che, limitatamente alle garanzie prestate per il *Fabbricato*, per i *Macchinari e Impianti e per le Attrezzature*, il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione, è corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, è corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo*.

Art. 6.14 Limite massimo di indennizzo

REVO non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).